REGOLAMENTO (CEE) N. 852/78 DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/72 che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone, e abroga il regolamento (CEE) n. 2713/72

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 (4), ha introdotto un sistema di importi differenziali per i semi suindicati raccolti nella Comunità, trasformati o esportati nei paesi terzi; che, tenuto conto della mancanza di importi compensativi monetari in questo settore e per evitare qualsiasi incentivo a presentare all'intervento negli Stati membri a moneta forte i semi raccolti negli Stati membri a moneta debole, l'articolo 6 di detto regolamento limita l'intervento in Germania e nei paesi del Benelux ai semi raccolti rispettivamente in tali paesi;

considerando che anche il regolamento (CEE) n. 2713/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo all'intervento per i semi di colza e di ravizzone raccolti in Danimarca e nel Regno Unito (5), limita l'intervento in Danimarca e nel Regno Unito ai semi di colza e di ravizzone raccolti rispettivamente in ciascuno di tali paesi fintanto che i prezzi d'intervento ivi applicabili saranno inferiori a quelli applicabili negli altri Stati membri; che i prezzi d'intervento applicabili nei due Stati in oggetto hanno attualmente raggiunto il livello del prezzo comune; che è pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 2713/72;

considerando che, per evitare le distorsioni suindicate, è opportuno limitare l'intervento in ciascuno Stato membro ai semi raccolti nel suo territorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1569/72 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 6*

I semi di colza e di ravizzone raccolti in uno Stato membro possono essere presentati all'intervento solamente nel territorio di tale Stato membro ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2713/72 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.
(5) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 14.